



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

**Direzione per lo Sviluppo Economico ed i Servizi Sociali
Turistici e Culturali
Servizio Sviluppo Economico e Attività Produttive**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO MEDIANTE TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE NEI COMUNI COMPRESI NELL'AREA METROPOLITANA DI PALERMO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 50 del 16/12/2025

INDICE

Premesse

Capo I Servizio di taxi e di noleggio con conducente (n.c.c.)

Art. 1 – Disciplina e definizione dell'autoservizio pubblico non di linea

Art. 2 – Servizio taxi

Art. 3 – Servizio di noleggio con conducente

Art. 4 – Servizio taxi con veicoli a trazione animale

Capo II Modalità di esercizio – Professione di conducente di veicoli.

Art. 5 – Organico

Art. 6 – Accesso alla professione di conducente di veicoli

Art. 7 – Norme concernenti il ruolo dei conducenti

Art. 8 – Requisiti per l'esercizio della professione di conducente

Art. 9 – Cause di impedimento al rilascio della licenza

Art. 10 – Assegnazione di nuove licenze

Art. 11 – Condizioni d'esercizio

Art. 12 – Caratteristiche dei mezzi di servizio

Art. 13 – Idoneità dei mezzi di servizio

Art. 14 – Libero esercizio dell'attività: figure giuridiche

Capo III Commissione consultiva

Art. 15 – Costituzione e funzionamento della commissione consultiva d'Area

Capo IV Esercizio del servizio

Art. 16 – Responsabilità nell'esercizio del servizio

Art. 17 – Diffida

Art. 18 – Sospensione della licenza

Art. 19 – Revoca della licenza o dell'autorizzazione

Art. 20 – Decadenza della licenza o dell'autorizzazione

Art. 21 – Rinuncia alla licenza o all'autorizzazione

Art. 22 – Trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione

Capo V Modalità di svolgimento del servizio

Art. 23 – Acquisizione della corsa

Art. 24 – Comportamento durante il servizio

Art. 25 – Comportamento dell'utente

Art. 26 – Collaborazione alla guida

Art. 27 – Sostituzione alla guida

Art. 28 – Sostituzione degli autoveicoli

Art. 29 – Radiotelefono



- Art. 30 – Interruzione del trasporto
- Art. 31 – Trasporto delle persone con disabilità
- Art. 32 – Tariffe
- Art. 33 – Servizi taxi convenzionati
- Art. 34 – Uso collettivo del taxi
- Art. 35 – Cronotachigrafo e tassametro

Capo VI Programmazione del servizio

- Art. 36 – Sviluppo ordinato del settore
- Art. 37 – Numero di autorizzazioni
- Art. 38 – Aree di stazionamento
- Art. 39 – Turni di servizio
- Art. 40 – Fuori-turno

Capo VII Vigilanza del servizio

- Art. 41 – [Vigilanza](#), Monitoraggio e Controllo
- Art. 42 – Sanzioni

Capo VIII Disposizioni finali

- Art. 43 – Informazioni all'utenza
- Art. 44 – Adeguamento a leggi e norme

PREMESSE

1. La legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 e s. m. e i, relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, si applica nel territorio della Regione siciliana con le modifiche ed integrazioni di cui alle leggi regionali 6 aprile 1996, n. 29; 9 agosto 2002, n. 13; 28 novembre 2002, n. 22, 16 aprile 2003, n. 4 e 22 dicembre 2005 n. 19.
2. La legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 delega agli Enti di Amministrazione delle Aree Metropolitane, ove costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, l'esercizio delle funzioni amministrative attuative in materia di autoservizi pubblici non di linea, al fine di garantire che il servizio pubblico di autotrasporto non di linea possa realizzare il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza.
3. Con Decreto 10 agosto 1995, n. 230 del Presidente della Regione siciliana, sono stati individuati i confini dell'Area Metropolitana limitati a 27 Comuni ricadenti nel territorio dell'Area Metropolitana di Palermo.
4. I Comuni facenti parte dell'Area Metropolitana di Palermo sono: [Altavilla Milicia](#), [Altofonte](#), [Bagheria](#), [Balestrate](#), [Belmonte Mezzagno](#), [Bolognetta](#), [Borgetto](#), [Capaci](#), [Carini](#), [Casteldaccia](#), [Cinisi](#), [Ficarazzi](#), [Giardinello](#), [Isola delle Femmine](#), [Misilmeri](#), [Monreale](#), [Montelepre](#), [Palermo](#), [Partinico](#), [Santa Flavia](#), [Termini Imerese](#), [Terrasini](#), [Torretta](#), [Trabia](#), [Trappeto](#), [Ustica](#), [Villabate](#).
5. La Città Metropolitana di Palermo adotta il presente Regolamento al fine di disciplinare l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza (taxi) e di noleggio da rimessa con conducente (n.c.c.) e servizio turistico di piazza con veicoli a trazione animale nel territorio dell'Area Metropolitana di Palermo per una gestione uniforme e coordinata del servizio.
6. Il presente Regolamento è conforme alle "Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali" dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti approvate con Deliberazione 46/2022 del 23 marzo 2022.

Capo I

Servizio di taxi e di noleggio con conducente (n.c.c.)

ART.1

DISCIPLINA E DEFINIZIONE DELL'AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

1. Il servizio pubblico di piazza, svolto mediante autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità al codice della strada, è disciplinato nell'ambito del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dalla seguente normativa:
 - Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - Legge 11 febbraio 2019, n. 12;
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;
 - Decreto ministeriale 15 dicembre 1992, n. 572;
 - Decreto ministeriale 20 aprile 1993;
 - Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 9566 del 22/03/2023;
 - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 29;
 - Legge regionale 9 agosto 2002, n. 13;
 - Legge regionale 28 novembre 2002, n. 22;
 - Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
 - Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;



- Legge regionale 4 agosto 2015, n. 15;
- D.L. 201/2011 – Art. 37, c. 2 lett. m);
- D.L. 10 agosto 2023, n. 104;
- Circolare Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 12605 del 7 dicembre 2021;
- Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti approvate con delibera n. 46/2022 del 23/03/2022;
- Disposizioni del presente Regolamento.

2. Per autoservizio pubblico non di linea si intende il servizio che provvede, a richiesta, al trasporto individuale o collettivo, al fine di soddisfare il fabbisogno dell'utenza secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, svolto mediante autovetture, motocarrozzette, velocipedi, veicoli a trazione animale e natanti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

3. Può essere esercitato come:

- a) servizio di taxi;
- b) servizio di noleggio con conducente (n.c.c.)
- c) servizio TAXI con veicoli a trazione animale

ART. 2 **SERVIZIO TAXI**

1. La disciplina del servizio Taxi è affidata alle norme del presente Regolamento emesso ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge Regionale n. 29 del 6 Aprile 1996 e sue successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 bis della Legge 21/92 è consentito ai Comuni, in deroga ai regolamenti vigenti, la possibilità di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi con modalità innovative nello svolgimento del servizio attraverso protocolli di intesa con le amministrazioni comunali.

ART. 3 **SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

1. Il servizio di noleggio con conducente espletato con autovetture, motocarrozzette, natanti, veicoli a trazione animale o velocipedi si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
2. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno di rimesse o pontili di attracco se natanti. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio dell'Area Metropolitana di Palermo previa comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo. Il numero delle rimesse autorizzabili è definito dagli appositi bandi indetti dalle amministrazioni comunali.
4. La disponibilità dei posti su ogni singola autovettura può essere adeguata fino ad un massimo di otto posti più autista.
5. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, coincide con la rimessa autorizzata all'interno dell'Area Metropolitana, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite dell'Area Metropolitana di Palermo.
6. Il prelevamento fuori dal territorio del Comune in cui viene esercitato il servizio è effettuato solo nel caso in cui il vettore sia in possesso di rimessa all'interno del comune dove viene richiesto il prelevamento.
7. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento allo scopo di assicurarsi la prestazione nei Comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre



facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

8. Le tariffe sono stabilite mediante libera contrattazione presso l'autorimessa o gli uffici amministrativi dell'azienda.
9. Il conducente può effettuare anche più prestazioni su richiesta dell'utente.

ART. 4

SERVIZIO TAXI CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

1. La disciplina del servizio taxi con veicoli a trazione animale è affidata alle norme del presente Regolamento emesso ai sensi dell'art. 3 bis della Legge Regionale n. 29 del 6 Aprile 1996 e sue successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 bis della Legge 21/92 è consentito ai Comuni in deroga ai regolamenti vigenti la possibilità di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi con veicolo a trazione animale possano svolgere servizi integrativi o sostitutivi con modalità innovative nello svolgimento del servizio, attraverso protocolli di intesa con le amministrazioni comunali finalizzati, anche, al benessere animale e al rispetto ambientale.

Capo II

Modalità di esercizio – Professione di conducente di veicoli

ART. 5 **ORGANICO**

—

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di taxi è stabilito con Decreto del Sindaco Metropolitano, sentita la Commissione Consultiva d'Area di cui all'art. 15.

La metodologia per la determinazione del fabbisogno dei taxi dell'Area Metropolitana si basa sulle indicazioni stabilite nelle Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti approvate con delibera n. 46/2022 del 23/03/2022. Il processo di analisi, così come previsto dai punti 1-26 della parte 1 delle Linee guida, è articolato nelle seguenti fasi: Analisi della domanda di mobilità effettiva, potenziale e debole nei Comuni dell'Area Metropolitana di Palermo indicati al punto 4 delle Premesse;

Analisi dell'offerta del servizio taxi e di altri servizi di trasporto di persone di linea e non di linea e commisurazione dell'offerta taxi alla domanda nei Comuni dell'Area Metropolitana di Palermo di cui al punto 4 delle Premesse;

2. Nell'ambito dell'analisi della domanda debole è attentamente valutata la domanda di servizi taxi espressa dalle persone a mobilità ridotta (PMR), alla luce della necessità di garantire un servizio sempre più accessibile e inclusivo. In esito alle suddette analisi, una quota delle licenze viene destinata al soddisfacimento delle esigenze delle persone a mobilità ridotta (PMR) con veicoli appositamente attrezzati e assicurando nell'organizzazione del servizio un'adeguata copertura in tutte le fasce orarie e in tutti i giorni della settimana, ovvero considerando la possibilità di attivare nuove licenze dedicate alle PMR.



3. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento l'organico del servizio taxi è costituito dall'insieme delle licenze attualmente in esercizio nei Comuni dell'Area Metropolitana di Palermo di cui Decreto 10 agosto 1995, n. 230 del Presidente della Regione Siciliana.
4. Le risultanze dello Studio stabilito dalle Linee Guida ART prevedono, al punto 9 del paragrafo I. "Analisi della domanda di mobilità effettiva, potenziale e debole", i fattori da rilevare in una prima fase di analisi della domanda di servizio taxi e, al punto 10, lo studio di alcune variabili "[...] *con particolare riferimento a quelle che esprimono una variabilità annuale e a quelle non riferite a dotazioni infrastrutturali che devono essere misurate su un adeguato periodo di osservazione (di norma, 3 anni) e che siano adeguatamente aggiornate valutate in termini di valori medi, distinguendo tra ora di punta e ora di morbida, giornate festive e feriali, e laddove pertinente, tenendo in considerazione eventuali variazioni stagionali al fine di apprezzare appieno gli aspetti di dinamicità della domanda e consentire al SC (Comuni e alle Regioni) quali Soggetti di valutare le misure da mettere in atto. In tale ambito il SC terrà conto di eventuali fattori eccezionali, potenzialmente distorsivi, in grado di influire sulla rappresentatività dei risultati*". Sulla base delle predette previsioni, il numero delle licenze potrà essere motivatamente implementato o ridotto.

ART. 6

ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONDUCENTE DI VEICOLI

1. L'accesso alla professione di conducente di veicoli per l'espletamento dei servizi di cui agli articoli 2 e 3 e 4 del presente Regolamento si consegue con l'iscrizione presso i rispettivi registri (articolo 6 legge 15 gennaio 1992, n. 21 e articolo 4 legge regionale 9 agosto 2002, n. 13) istituiti presso la Camera di Commercio Palermo ed Enna ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13.

ART. 7

NORME CONCERNENTI IL RUOLO DEI CONDUCENTI

1. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a. conducenti di autovetture;
 - b. conducenti di motocarrozze;
 - c. conducenti di natanti;
 - d. conducenti di veicoli a trazione animale.
2. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea nei casi previsti dall'articolo 6, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (sostituzione alla guida).
4. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo i soggetti interessati devono presentare presso gli Enti preposti (Camera di Commercio, Comune, etc) apposita domanda, specificando la sezione del ruolo in cui si richiede l'iscrizione.
5. L'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e quelli di veicoli a trazione animale è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti professionali e morali previsti nonché al superamento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio previsto.

ART. 8

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONDUCENTE

1. L'esercizio della professione di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non

- di linea è consentito ai cittadini della Comunità Europea iscritti al *“Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici”*, titolari di certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), proprietari o che ne abbiano accertata disponibilità in leasing o a uso noleggio a lungo termine di veicolo come previsto dall'articolo 8, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che siano in possesso della licenza all'esercizio del servizio taxi o dell'autorizzazione all'esercizio del servizio n.c.c. rilasciata da uno dei Comuni dell'Area Metropolitana indicati al punto 4 della premessa o trasferimento di licenza in atto, alle condizioni e con le modalità indicate dai successivi articoli.
2. La licenza o autorizzazione comunale di esercizio è riservata strettamente al titolare che può esercitarla in forma singola od associata ed è riferita ad un singolo veicolo, salvo quanto previsto all'art. 10 del presente regolamento.
 3. Non è ammesso, salvo quanto previsto eventualmente dai singoli bandi in materia adottati dalle amministrazioni comunali, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi
 4. La licenza comunale di esercizio, di norma, è rilasciata senza limitazioni di tempo previa verifica del possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo comma 5 del presente Regolamento. Ciascun Comune che ha rilasciato la licenza, con proprio atto, stabilisce i criteri con i quali procedere alle verifiche per accertare la permanenza dei requisiti previsti dalla Legge e dai Regolamenti vigenti in capo al titolare della licenza.
 5. Chi intende ottenere la licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale;
 - b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 - c) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
 - d) proprietà o disponibilità in leasing/noleggio del veicolo;
 - e) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. 30/05/1989, n. 223, della Legge delega 06/03/1998, n. 40 e del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286 *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*;
 - f) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti nel caso di nuova concessione;
 - g) idoneità psicofisica accertata a mezzo visita da parte del competente organo sanitario.
 6. Per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di pontile d'attracco, se natante, nell'ambito di uno dei Comuni dell'Area Metropolitana di cui al punto 4 della Premessa e in cui viene esercitata l'attività.
 7. È da intendersi rimessa qualunque luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio nel rispetto delle norme vigenti.
 8. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso; nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche delle altre opportune autorizzazioni previste.

ART. 9

CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLA LICENZA

1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi:
 - a) l'essere incorso, nei quattro anni precedenti la pubblicazione del bando o la richiesta di subentro nella titolarità, nella revoca o decadenza di una licenza da parte del Comune dell'Area Metropolitana che l'ha rilasciata;
 - b) l'aver trasferito la licenza, anche in altro Comune del territorio nazionale, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
 - c) non essere in possesso del requisito di idoneità morale e/o del requisito di idoneità psicofisica

2. Il requisito di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati e richiedenti hanno riportato, per uno o più reati non colposi, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni;

- a) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
- b) hanno riportato condanna irrevocabile per i reati previsti degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75;
- c) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione personali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ovvero risultano sottoposti a procedimento di prevenzione, salvo parere favorevole dell'Autorità Giudiziaria competente.

3. Il non soddisfacimento del requisito dell'idoneità morale persiste fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione.

4. Il requisito di idoneità psicofisica non risulta soddisfatto, al fine del rilascio della licenza, se i soggetti interessati sono stati dichiarati non idonei da parte del competente organo sanitario, anche in caso di uso occasionale di sostanze stupefacenti o abuso di alcool e/o di psicofarmaci.

ART. 10. **ASSEGNAZIONE DI NUOVE LICENZE**

1. A seguito delle risultanze dello studio previsto dalle linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), approvate con delibera n. 46/2022 del 23/03/2022, i Comuni dell'area metropolitana di cui al punto 4 delle premesse possono attraverso pubblico concorso, per titoli ed esami, assegnare nuove licenze, permanenti o temporanee, per l'esercizio del servizio taxi.
2. Nei bandi di concorso deve essere prevista come obbligatoria la conoscenza della lingua inglese, del Regolamento e della normativa di settore, dei luoghi di maggiore interesse turistico, della capacità di gestire le applicazioni di navigazione, della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e delle norme comportamentali in caso di incidente.
3. L'emanazione dei bandi di concorso da parte dei Comuni dell'Area Metropolitana di cui al punto 4 delle Premesse deve essere preceduta dalla richiesta di parere dell'Autorità ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. m) del D.L. 201/2011.
4. L'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 e all'assenza delle cause di impedimento di cui all'art. 9.
5. Il bando di concorso dovrà contenere:
 - a) il numero delle licenze da assegnare;
 - b) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) l'indicazione del termine per la presentazione delle domande e delle modalità per l'inoltro delle stesse;
 - e) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - f) l'indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nei precedenti articoli 8 e 9.
 - g) l'indicazione delle materie di esami di cui al comma 3 (lingua inglese, Regolamento e normativa di settore, luoghi di maggiore interesse turistico, capacità di gestire le applicazioni di navigazione, conoscenza delle tecniche di primo soccorso e delle norme comportamentali in caso di incidente).
6. la graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità sono coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.



ART. 11.
CONDIZIONE D'ESERCIZIO E CONTRIBUTI

1. In capo ad uno stesso soggetto fisico non è ammesso:
 - a) il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi della stessa tipologia;
 - b) il cumulo tra una licenza per l'esercizio del servizio taxi e quella di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente non esercitati con natante.
2. In capo ad uno stesso soggetto fisico è ammesso:
 - a) il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente anche nell'ambito territoriale del Comune ove esiste il servizio taxi;
 - b) il cumulo di una licenza per l'esercizio del servizio taxi e di una autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente se esercitati con natante.
3. Nei Comuni di minore dimensione, fino a 10.000 abitanti, determinati per ogni provincia dalla Camera di Commercio dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura, previo parere del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della densità della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro.
4. È consentito che le vetture immatricolate per l'esercizio di noleggio con conducente, nei Comuni di minore dimensione, fino a 10.000 abitanti, siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio taxi (articolo 14, comma 3, legge 15 gennaio 1992, n. 21). Le autovetture, pertanto, possono sostare negli spazi destinati ai taxi allo scopo di effettuare tale servizio, previa autorizzazione della Città Metropolitana, sentito il Comune sul cui territorio è svolto il servizio.
5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza o da un suo dipendente (nel caso di noleggio con conducente) o da un collaboratore familiare iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.
6. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio, dietro regolare richiesta firmata contestualmente dal o dai collaboratori, di apposito nulla osta/autorizzazione da parte del Comune dell'Area Metropolitana che ha rilasciato la licenza, fermo restando che il collaboratore deve possedere i medesimi requisiti previsti per il titolare della licenza.
7. Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni e gli assegnati orari assegnati al titolare.
8. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata ogni tre anni dal Comune che ha rilasciato la licenza tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa dal titolare della licenza o autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
9. Il titolare della licenza o autorizzazione deve trasmettere al Comune che ha rilasciato la licenza e alla Città Metropolitana di Palermo l'elenco dei collaboratori familiari, in possesso dei previsti requisiti, impiegati nella guida dei mezzi.
10. La validità della licenza/autorizzazione d'esercizio può essere ritirata prima della scadenza, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente Regolamento.
11. La licenza/autorizzazione deve essere vidimata ogni tre anni dal Comune che ha rilasciato la licenza, al fine di verificare la permanenza, in capo al titolare, dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione.
12. La vidimazione deve avvenire entro le scadenze fissate dai Comuni che hanno rilasciato le licenze che ne danno comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo.
13. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche ove esercitato con veicoli a trazione animale, devono secondo le scadenze fissate dai Comuni, produrre istanza di rinnovo della licenza o dell'autorizzazione, corredata da:
 1. Per i titolari di licenza taxi o di autorizzazione di n.c.c. esercitati con autovettura:
 - a) fotocopia del libretto dell'autovettura autorizzata al servizio, da cui si possa chiaramente evincere l'avvenuta revisione in corso di validità;
 - b) eventuale istanza di convalida delle dichiarazioni contenute nei modelli richiesti dalla Direzione dell'Agenzia delle Dogane di Palermo;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell'art. Articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'effettivo svolgimento del servizio nell'anno

- precedente, con indicazione puntuale dei giorni di assenza per qualsivoglia causa o motivo;
d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2. Per i titolari di autorizzazione di n.c.c. esercitata con veicoli a trazione animale (vetturini a cavallo):

- a) Certificato veterinario relativo al cavallo utilizzato per il servizio, che attesti lo stato di salute dell'animale.

14. I Comuni possono concedere contributi attraverso opportuni avvisi/bandi pubblici per:

- a) il potenziamento e miglioramento dei servizi taxi, n.c.c e taxi a trazione animale;
- b) la sostituzione dei mezzi obsoleti;
- c) attività che possano incentivare l'utilizzo dei taxi, n.c.c e taxi a trazione animale;
- d) eventuali riduzioni di fatturato a seguito di:
 - calo del flusso turistico;
 - calamità naturali;
 - lavori pubblici;
 - ordinanze temporanee del traffico;
 - manifestazioni, eventi e fiere.

ART. 12

CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI SERVIZIO

1. Le autovetture adibite ai servizi di taxi o n.c.c. devono essere dotate di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, avere un'età massima di 10 anni dalla data di prima immisione in servizio, soddisfare i requisiti ambientali minimi e essere dotati di un sistema di climatizzazione e di POS.

Le autovetture adibite al servizio taxi devono:

- a) essere di colore bianco;
- b) essere dotate di tassametro;
- c) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utente ed esposta in modo ben visibile, collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, estraibile da eventuali supporti e tradotta nelle diverse lingue straniere tra cui quella inglese;
- d) essere dotati di almeno due sportelli per fiancata;
- e) essere collaudate per un numero di posti compreso tra cinque a nove, incluso il tassista, fatte salve quelle adibite al trasporto dei portatori di handicap, che ne possono prevedere un numero inferiore;
- f) avere sulle parte superiore centrale del tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI" conforme alla vigente normativa e una targa posteriore, inamovibile, con la numerazione d'ordine progressivo e la dicitura "SERVIZIO PUBBLICO";

2. Le autovetture adibite al servizio di n.c.c. devono:

- a) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utente ed esposta in modo ben visibile, collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, estraibile da eventuali supporti e tradotta nelle diverse lingue straniere tra cui quella inglese;
- b) essere dotate di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
- c) devono essere dotati, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, di una targa con la scritta "NOLEGGIO";
- d) devono, inoltre, essere dotate di un'altra targa posteriore, inamovibile, recante numero di autorizzazione e la dicitura "N.C.C." (noleggio con conducente).

3. I natanti adibiti ai servizi di taxi o n.c.c. devono essere dotati di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dal codice della navigazione e dalle norme che regolano la navigazione negli ambiti

in cui viene esercitato il servizio.

4. I Comuni possono prevedere, per le licenze già rilasciate, bandi per la sostituzione dei mezzi di trasporto, anche quelli a trazione animale, con caratteristiche volte all'efficientamento energetico e ambientale.
5. I veicoli a trazione animale devono essere rispondenti alle caratteristiche previste dal codice della strada, D.Lgs. N. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. e dal relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 s.m.i.. I veicoli devono essere dotati del vano di cui al primo comma all'art. 226 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, al fine di permettere il trasporto di bagagli e di eventuali supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap.

La rispondenza delle caratteristiche del veicolo, sopra riportate, è verificata dagli uffici individuati per competenza dai singoli Comuni. Detti uffici provvedono:

- a. alla registrazione degli estremi identificativi dei veicoli che risultano rispondenti alle caratteristiche previste;
- b. all'attestazione dell'avvenuta registrazione attraverso il rilascio delle targhe previste dagli artt. 67 e 70 del codice della strada e dagli artt. 222 e 226 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, rilasciando apposita certificazione avente validità quinquennale.
- c. a fornire apposito adesivo con la scritta "Servizio di Piazza" che va debitamente collocato sul retro della carrozza, secondo i colori e le misure previste dal vigente codice della strada.

L'ufficio individuato dal Comune provvede conseguentemente a comunicare alla Città Metropolitana di Palermo i dati relativi al veicolo (targa, copia della certificazione).

ART. 13

IDONEITÀ DEI MEZZI DI SERVIZIO

1. L'idoneità dei mezzi di servizio è accertata dagli uffici della M.C.T.C. o, nel caso di natanti, dalle Capitanerie di Porto.
2. Per le carrozze, per cui è prevista la revisione dei mezzi ogni cinque anni, l'idoneità delle stesse viene accertata dal Cantiere municipale (o struttura equipollente) del Comune di appartenenza.

ART. 14

LIBERO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ: FIGURE GIURIDICHE

1. I titolari di licenza/autorizzazione per l'esercizio del servizio taxi ovvero di noleggio con conducente al fine del libero esercizio della propria attività (articolo 7, legge 15 gennaio 1992, n. 21) possono:
 - a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera a) o b) del comma 2, dell'articolo 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Nei casi di cui alla precedente lettera b), il socio può conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui alla precedente lettera b), la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente nel caso in cui non siano trascorsi almeno 12 mesi dal recesso.

Capo III
Commissione Consultiva

ART. 15
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
D'AREA

1. Presso la sede della Città Metropolitana di Palermo è nominata, con Decreto del Sindaco Metropolitano, la Commissione Consultiva ex articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che opera, a titolo gratuito, in riferimento all'esercizio del servizio ed alla corretta applicazione del presente Regolamento.
2. La Commissione Consultiva è composta da 9 membri con diritto di voto, individuati nel modo seguente:
 - a) due esperti tecnico/amministrativi della Città Metropolitana di Palermo designati dal Legale Rappresentante della stessa, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - b) un esperto tecnico/amministrativo del settore designato dal Sindaco del Comune dell'Area Metropolitana di cui al punto 4 delle Premesse con maggiore numero di licenze/autorizzazioni attive al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento;
 - c) un esperto tecnico/amministrativo del settore designato dal Direttore dell'Assessorato Competente della Regione Siciliana;
 - d) un rappresentante per il settore taxi designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e nell'ambito locale dell'Area Metropolitana in qualità di componente;
 - e) un rappresentante per il settore n.c.c. designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e nell'ambito locale dell'Area Metropolitana in qualità di componente;
 - f) un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative operanti nell'ambito locale dell'Area Metropolitana in qualità di componente.
 - g) n. 2 esperti tecnico/amministrativi nominati dai Sindaci dei Comuni dell'Area Metropolitana di cui al punto 4 delle Premesse.
3. Alle sedute della Commissione partecipa, ma senza diritto di voto, il Dirigente del Settore o un dipendente suo delegato ovvero i rappresentanti di ogni altro ufficio dirigenziale della Città Metropolitana qualora la loro presenza si rendesse necessaria.
4. Alle sedute della Commissione partecipano, ma senza diritto di voto, i Dirigenti o Direttori (o loro delegati) della C.C.I.A.A. e della M.C.T.C., qualora gli argomenti trattati richiedano la presenza dei suddetti uffici ovvero i rappresentanti di qualsiasi altro ufficio dei comuni dell'Area Metropolitana di Palermo di cui al punto 4 delle Premesse.
5. Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Servizio competente della Città Metropolitana di Palermo preferibilmente con la qualifica "D" designato dal Legale Rappresentante della Città Metropolitana di Palermo.
6. Nel caso in cui i soggetti che devono designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione non provvedono entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'ufficio competente della Città Metropolitana di Palermo, la Commissione è costituita dai soli componenti designati dal Legale Rappresentante della Città Metropolitana, e da quelli per i quali sia intervenuta la designazione entro i termini.
7. La Commissione resta in carica 5 anni e comunque fino all'insediamento della successiva.
8. I suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa del legale rappresentante della Città Metropolitana, e dei comuni e associazioni che li hanno rispettivamente designati.
9. La Commissione è -costituita presso gli uffici competenti della Città Metropolitana di Palermo.
10. La Commissione ha funzioni consultive su problemi di carattere generale relativi all'esercizio del servizio e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione o variazione del presente Regolamento.
11. La Commissione formula, altresì, i criteri generali che presiedono all'individuazione e all'assegnazione delle aree di stazionamento.
12. Il suo parere deve essere obbligatoriamente acquisito, ma non è vincolante, in ordine alle seguenti



materie:

- formazione e variazione del numero delle licenze e/o delle autorizzazioni;
- formazione e variazione di norme regolamentari;
- determinazione delle tariffe;
- criteri per l'individuazione dei luoghi di stazionamento.

Capo IV Esercizio del servizio

ART. 16. RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, nonché i suoi collaboratori o dipendenti, sono gli unici responsabili per qualsiasi danno causato a terzi nell'esercizio del servizio taxi o n.c.c. e quelli a trazione animale per cui la Città Metropolitana di Palermo è esclusa da ogni responsabilità, in qualunque circostanza.

ART. 17 DIFFIDA

1. Il titolare di licenza o autorizzazione che commetta la prima violazione al presente Regolamento è soggetto ad un provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio da parte del Comune che ha rilasciato la licenza che ne dà comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo.
2. Il titolare di licenza o autorizzazione che commetta, seconda violazione, entro un anno dalla precedente, al presente Regolamento è soggetto ad un provvedimento di sospensione.
3. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo 18 del presente Regolamento. La diffida è irrogata dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e comunicata alla Città Metropolitana di Palermo che provvede ad inserirla in un apposito registro.

ART. 18 SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. La licenza d'esercizio può essere sospesa da parte dell'Ente rilasciante, per un periodo non superiore a mesi tre, dandone opportuna comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo, su segnalazione di agenti incaricati alla sorveglianza, nei casi di infrazioni non passibili di sanzioni e revoca derivanti da:
 - a) violazione del codice della strada;
 - b) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività;
 - c) violazione delle norme amministrative o penali che regolano l'esercizio dell'attività;
 - d) mancato adempimento degli obblighi specifici del servizio compresa l'inosservanza delle tariffe di trasporto approvate;
 - e) violazione al vigente Regolamento.
2. La sospensione viene comunicata dall'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione agli uffici della M.C.T.C., alla C.C.I.A.A. e alle organizzazioni di categoria per eventuali provvedimenti di competenza e alla Città Metropolitana di Palermo.
3. Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Ente che ha rilasciato la licenza lo comunica alla Città Metropolitana di Palermo che può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal



servizio. La sospensione sarà revocata se e quando sia stata emessa/ricevuta una sentenza di non colpevolezza.

ART. 19

REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza o l'autorizzazione può essere revocata, in qualsiasi momento, a seguito di diffida, dall'Ente rilasciante in base a quanto previsto dalle leggi vigenti o dal presente Regolamento nei seguenti casi:
 - a) quando venga a mancare in capo al titolare uno dei requisiti necessari per svolgere l'esercizio;
 - b) per violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di licenze per il servizio di noleggio e di licenze per il servizio taxi;
 - c) se l'attività viene esercitata da soggetti diversi dal titolare della licenza taxi o autorizzati per il servizio di n.c.c.;
 - d) quando il titolare della licenza o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera contravvenendo alle leggi tributarie e sanitarie;
 - e) quando sia intervenuta una condanna per delitti non colposi, comportante una pena restrittiva della libertà personale per un periodo superiore a sei mesi;
 - f) quando sia stata accertata negligenza abituale nello svolgimento dell'esercizio o sia stata verificata recidività nel mancato adempimento degli obblighi specifici del servizio;
 - g) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - h) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio della stessa;
 - i) per qualsiasi grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio ai sensi delle normative vigenti;
 - j) quando il titolare di licenza o autorizzazione commetta tre violazioni nell'arco temporale di 12 mesi.
2. Dell'avvenuta revoca, l'Ente né da immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo.

ART. 20

DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza d'esercizio decade per:
 - a) mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione;
 - b) interruzione del servizio per un periodo superiore a sei mesi senza giustificato motivo;
 - c) mancata vidimazione di cui all'articolo 11 c. 12 del presente Regolamento;
 - d) fallimento del titolare della licenza o dell'autorizzazione;
 - e) mancata sostituzione del veicolo autorizzato e collaudato entro novanta giorni dalla cessione di proprietà dello stesso;
 - f) cumulo di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni;
 - g) non ottemperanza ai provvedimenti di sospensione dal servizio;
 - h) morte del titolare, salvo quanto disposto dal presente Regolamento.
 - i) la perdita di uno dei requisiti previsti all'art. 8, comma 5 del presente regolamento.
2. La decadenza viene comunicata da parte dell'Ente che ha rilasciato la licenza agli uffici competenti della M.C.T.C. e della C.C.I.A.A. e alla Città Metropolitana di Palermo ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 21

RINUNCIA ALLA LICENZA O ALL'AUTORIZZAZIONE



1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio del servizio taxi, n.c.c. e di quelli a trazione animale, presenta istanza di rinuncia al competente ufficio del Comune che ha rilasciato la stessa licenza o l'autorizzazione d'esercizio.
2. Il Comune da comunicazione della rinuncia agli uffici competenti della M.C.T.C., della C.C.I.A.A. dei comuni di competenza e della Città Metropolitana di Palermo per quanto di rispettiva competenza.

ART. 22

TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza o l'autorizzazione d'esercizio può essere trasferita, dietro richiesta del titolare e con il consenso dell'Ente rilasciante, a persona dallo stesso designata, purché iscritta al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) dichiarazione di cessata attività, essendo titolare della licenza o dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) raggiunto limite del sessantesimo anno d'età del titolare;
 - c) sopraggiunta e permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita, col consenso dell'Ente rilasciante, ad uno degli eredi purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.
3. Nel caso in cui l'erede non intenda continuare l'attività dovrà presentare istanza di interruzione all'Ente rilasciante entro il termine di giorni trenta dalla data di morte del titolare.
4. Entro i successivi 24 mesi dalla data di morte del titolare, l'erede può richiedere al Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione di trasferire la licenza o l'autorizzazione del defunto a terzi, purché iscritti presso la C.C.I.A.A. al ruolo specifico di cui all'articolo 7 ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
5. Nel caso in cui l'erede non eserciti tale diritto entro il termine di due anni, la licenza o l'autorizzazione verranno revocate e rese disponibili, mediante concorso, ad altri richiedenti.
6. Al titolare che abbia trasferito la propria licenza/autorizzazione a terzi non può esserne attribuita o trasferita altra per un periodo di cinque anni dalla data di trasferimento della precedente.
7. Dell'avvenuto trasferimento della licenza/autorizzazione l'Ente rilasciante ne dà immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo.

Capo V

Modalità di svolgimento del servizio

ART. 23

ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. Per il servizio taxi il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, può essere effettuato con partenza da qualunque Comune, situato nell'Area Metropolitana fermo restando quanto previsto all'art. 38, comma 1 del presente regolamento.
2. Il servizio di noleggio con conducente, ha inizio presso la rimessa del vettore situata all'interno dei Comuni dell'Area Metropolitana di cui al punto 4 delle Premesse.
3. Al noleggiatore è fatto divieto di acquisire la corsa mediante sosta in posteggio di stazionamento su strada, spazi ed aree pubbliche.
4. Qualora i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo d'attesa.
5. Per l'esercizio dell'attività i titolari di licenza del Servizio taxi e/o i suoi collaboratori di cui all'art.



25 del presente Regolamento possono avvalersi di tutti i canali disponibili, incluse pertanto le applicazioni di chiamata sugli smartphone, senza limitazioni nell'ambito dei rapporti contrattuali con le aziende che offrono servizi di intermediazione e/o organismi associativi (inclusi quelli previsti dall'art. 7, c. 1, lett. b) e c) della legge n. 21 del 15 gennaio del 1992), prevedendo al riguardo, il divieto di clausole di esclusività.

6. I servizi di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente esercitati nell'ambito del bacino territoriale metropolitano.

ART. 24

COMPORTAMENTO DURANTE IL SERVIZIO

1. I conducenti degli autoveicoli, nell'espletamento del servizio, devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e devono, comunque, mantenere sempre un atteggiamento decoroso.
2. I conducenti degli autoveicoli sono obbligati a:
 - a) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione del veicolo;
 - b) attenersi, durante la sosta nella propria area di stazionamento, alle particolari prescrizioni relative alla sistemazione delle vetture, ovvero:
 - b.1) allinearsi dietro altro veicolo nell'ordine di arrivo;
 - b.2) fare avanzare la vettura verso la testa del posteggio in seguito alla partenza di altre vetture;
 - b.3) non oltrepassare altre vetture ferme al posteggio, salvo che in assenza dei rispettivi autisti;
 - b.4) non abbandonare la vettura;
 - b.5) rispettare la normativa per la quale, nei posteggi muniti di telefono, la sorveglianza del medesimo ed il diritto alle ordinazioni telefoniche spetta alla vettura di testa;
 - b.6) non lavare la vettura durante la sosta nell'area di stazionamento;
 - c) mantenere pulito il mezzo;
 - d) curare la qualità del trasporto;
 - e) compiere i servizi eventualmente richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
 - f) ispezionare al termine di ogni corsa l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, recarsi all'ufficio oggetti smarriti della Polizia municipale per depositare l'oggetto al fine di agevolarne la restituzione;
 - g) qualora ve ne fosse la necessità, prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto;
 - h) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - i) rilasciare al cliente la ricevuta attestante il prezzo del trasporto, se richiesta;
 - j) conservare costantemente all'interno dell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della vigilanza della circolazione stradale;
 - k) trasportare gratuitamente le carrozzine dei disabili ed i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - l) seguire il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato, salvo diversa e specifica richiesta del cliente;
 - m) accettare i pagamenti con carta di credito e con altre eventuali forme di pagamento, alternative al contante, in conformità alla normativa vigente.
3. È inoltre vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa fatta eccezione per i servizi integrativi al servizio di linea;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa salvo che in casi di accertata forza maggiore, evidente pericolo, nonché di esplicita richiesta del committente;



- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata o rispetto all'importo indicato nel tassametro;
- e) espletare il servizio con il tassametro spento;
- f) espletare servizi ad itinerario fisso;

- g) negare il trasporto per il numero massimo di posti consentiti dalle caratteristiche del veicolo;
- h) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve per recarsi al luogo richiesto dal passeggero;
- i) fumare o consumare cibo e bevande alcoliche durante la corsa.

ART. 25

COMPORTAMENTO DELL'UTENTE

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
 - a) fumare o consumare cibo in vettura e bevande alcoliche;
 - b) gettare oggetti dai veicoli, sia da fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diversi dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART. 26

COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e di autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio dei collaboratori previsti dall'art. 10 c. 5 e 6 del presente Regolamento purché regolarmente iscritti presso la C.C.I.A.A. al "*Ruolo di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea*" di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. È necessario che i titolari abbiano precedentemente comunicato al Comune dell'Area Metropolitana di Palermo che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione l'intenzione di avvalersi di tali collaboratori. Il Comune interessato provvederà a rilasciare una specifica autorizzazione/nulla osta, previa verifica del possesso in capo ai collaboratori dei requisiti prescritti dal presente Regolamento.

ART. 27

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi hanno la possibilità di essere temporaneamente sostituiti alla guida del mezzo per i seguenti motivi:
 - a) motivi di salute o accertata inabilità temporanea, gravidanza, puerperio ecc.;
 - b) chiamata alle armi;
 - c) periodo di ferie non superiore a trentadue giorni annui;
 - d) sospensione o ritiro temporaneo di patente di guida;
 - e) incarichi sindacali o pubblici elettivi a tempo pieno.
2. I sostituiti alla guida (collaboratori o dipendenti di cui all'art. 11, c. 5 e c. 6 e all'art. 26 del presente Regolamento) devono comunque essere iscritti presso la C.C.I.A.A. al "*Ruolo di conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea*" di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. I titolari di licenza per la sostituzione temporanea, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi anche della collaborazione di parenti ed affini entro il secondo grado art. 11 c. 5 e c. 6 del presente Regolamento.
4. Gli eredi minori del titolare della licenza, qualora richiesto dal tutore di legge, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte al ruolo ed in possesso dei requisiti fino al raggiungimento della maggiore età e comunque fino al possesso della patente di guida.
5. Il rapporto di lavoro tra il titolare della licenza e il sostituto alla guida sarà regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina della normativa vigente. A tal fine

l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b), secondo comma, articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie simili.

ART. 28

SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

1. Il Comune dell'Area Metropolitana che ha rilasciato la licenza autorizza, su richiesta dell'interessato, la sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro, previa verifica delle caratteristiche di cui all'art. 12 e acquisizione del collaudo della vettura previsto dalla legge.
2. A seguito della sostituzione, devono essere annotati sulla licenza i dati del nuovo veicolo e deve esserne data comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo.
3. Il titolare di licenza, previa autorizzazione dell'ufficio competente del Comune che ha rilasciato la licenza, può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico, con quella di proprietà di altro titolare dello stesso servizio, purché quest'ultima sia conforme al codice della strada e disponibile per turno, ferie o altre cause legittime, e per il solo periodo di fermo.

ART. 29

RADIO TELEFONO E O APP

1. I servizi taxi e noleggio con conducente possono essere svolti avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono e/o app specifiche.
2. Il servizio radio taxi raccorda l'utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelevamento dell'utente. Il servizio radio taxi comporta un supplemento tariffario nella misura massima stabilita con le modalità di cui al successivo art. 32.

ART. 30

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altre cause di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha il diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo proporzionale al percorso effettuato, sia che si tratti di servizio taxi che di n.c.c..

ART. 31

TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di taxi e n.c.c. sono accessibili a tutte le persone con disabilità.
2. È fatto obbligo ai conducenti di veicoli di prestare tutta l'assistenza necessaria ai soggetti con disabilità.
3. Il trasporto di carrozzine o di supporti necessari alla mobilità delle persone con disabilità, nonché dei cani guida per i non vedenti, è effettuato gratuitamente.
4. I veicoli attrezzati per il trasporto delle persone con disabilità devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

ART. 32 **TARIFFE**

1. Il tariffario, redatto anche in lingua inglese, deve essere esposto al pubblico all'interno dell'autovettura, in modo ben visibile agli utenti, e pubblicato sul sito web istituzionale della Città Metropolitana e presso i luoghi di maggiore richiesta del servizio quali, ad esempio, aeroporto, porto, stazioni ferroviarie, autostazioni e luoghi di interesse turistico culturale.
2. Per il noleggio con conducente in servizio di rimessa la tariffa è determinata dalla libera contrattazione delle parti.
3. Per il noleggio con conducente in servizio di piazza le tariffe sono stabilite per le diverse tratte dal Servizio competente della Città Metropolitana.
4. Per il servizio taxi il corrispettivo è calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalla Città Metropolitana di Palermo, in coerenza con il disegno di una regolamentazione omogenea del servizio taxi nell'intero ambito territoriale dell'Area. Nelle more della stesura e relativa approvazione di un tariffario emanato univocamente dalla Città Metropolitana di Palermo, si continuerà ad applicare il tariffario del Comune di riferimento.
5. Le tariffe, nelle more della stesura e relativa approvazione di un tariffario emanato univocamente dalla Città Metropolitana di Palermo incluse quelle predeterminate che devono risultare più vantaggiose per l'utente rispetto ai prezzi ottenibili tramite applicazione delle tariffe a consumo e che riguardano le tratte più frequentate e i luoghi maggiormente rilevanti o caratteristici del territorio dell'Area Metropolitana di Palermo (es. il percorso turistico Arabo-Normanno, nonché i collegamenti verso i principali hub trasportistici dell'area, fisse e/o massime garantite), saranno quelle riferite al tariffario del Comune di riferimento, sulla base dell'andamento dei costi del servizio e della variazione del costo della vita (indice ISTAT FOI e/o IPCA) rilevato a livello locale dalla Camera di Commercio. Le tariffe sono soggette ad aggiornamento periodico di norma pari a cinque anni, fermo restando la possibilità di procedere ad adeguamenti straordinari in caso di significativi e imprevisti incrementi dei costi del servizio.
6. Ai fini della fissazione dell'importo di ciascuna tariffa predeterminata si dovrà effettuare una sperimentazione tramite opportune simulazioni in campo in differenti giorni (festivi/feriali) e fasce orarie (sia di punta che di morbida) della settimana, rilevando i prezzi finali da tassametro relativi ad almeno 20 corse compiute da almeno 3 tipologie differenti di vetture taxi, evidenziando per ciascun tragitto il valore del percorso più breve (km), la percorrenza media delle corse (km) e il tempo medio di percorrenza (minuti). Al fine di garantire la vantaggiosità delle tariffe predeterminate, l'importo dovrà essere ottenuto attraverso la simulazione precedente come segue: per le tariffe fisse predeterminate inferiore al prezzo medio, per le tariffe massime garantite inferiore al prezzo massimo.
7. La Città Metropolitana, sentita la Commissione Consultiva di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, può altresì proporre forme di abbonamento per la generalità degli utenti da utilizzare su una qualsiasi delle vetture associate e il cui costo comporti per gli utenti stessi una riduzione delle tariffe deliberate. È prevista, inoltre, la possibilità per i titolari di licenza di offrire tariffe scontate fisse, purché nella forma delle tariffe massime garantite, da corrispondere nel caso in cui il costo a tassametro sia superiore. Per quanto riguarda gli sconti in tariffa, possono essere previste riduzioni correlate a specifiche casistiche, quali quelle di seguito riportate:
 - taxi accessibili: sconto percentuale sull'importo da tassametro o tariffe speciali per corse effettuate da utenti con disabilità, oltre al trasporto gratuito di carrozzine e cani-guida;
 - taxi rosa: sconto percentuale sull'importo da tassametro o tariffe speciali per corse effettuate da donne sole, in orario serale o accompagnate da minori;
 - taxi argento: sconto percentuale sull'importo da tassametro o tariffe speciali per corse effettuate da utenti che hanno superato una determinata soglia di età anagrafica;
 - taxi discoteca: sconto percentuale sull'importo da tassametro o tariffe speciali per corse effettuate da/per discoteche o luoghi di spettacolo;
 - taxi ospedali: sconto percentuale sull'importo da tassametro o tariffe speciali per corse effettuate da/per ospedali o centri di cura;
 - taxi eco: sconto percentuale sull'importo da tassametro o tariffe speciali per corse effettuate in occasione di giornate con blocco del traffico;
 - taxi centro: sconto percentuale sull'importo da tassametro o tariffe speciali per corse effettuate

da/per il centro città.

Inoltre, possono essere proposte dai tassisti tariffe scontate fisse per tratte determinate purché nella forma della tariffa massima garantita da corrispondere nel caso in cui il costo a tassametro sia superiore.

8. Il tariffario deve riportare: tariffe urbane ed extraurbane, tariffe predeterminate, eventuali tariffe per il servizio taxi collettivo, supplementi sconti ed esenzioni, la precisazione se debbono essere a carico del cliente eventuali pedaggi di qualsiasi natura (es. autostrada, traghetto ecc.), il prezzo teorico di una corsa standard per una persona priva di bagagli, basata su un tragitto urbano di lunghezza 5 Km con 5 minuti di sosta/attesa nel traffico durante il servizio feriale diurno, il logo dell'Ente competente, il numero e la data dell'atto di approvazione delle tariffe e, in particolare, i recapiti dell'ufficio al quale inoltrare suggerimenti e/o reclami.

ART. 33

SERVIZI TAXI CONVENZIONATI

1. I titolari di licenze e le associazioni dei tassisti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, pubblici e privati, allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese le riduzioni tariffarie di cui al precedente articolo 32. Di tali convenzioni deve esserne data immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo.
2. In caso di riscontro di irregolarità o violazioni da parte dell'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, quest'ultimo è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per la regolarizzazione, ovvero ad applicare i necessari provvedimenti interdittivi e sanzionatori di cui all'art. 42 del presente Regolamento secondo le procedure ivi stabilite.

ART. 34

USO COLLETTIVO DEL TAXI

1. Per taxi collettivo (taxi sharing) si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio che prevede l'offerta contemporanea a più utenti, ciascuno dei quali stipula un distinto contratto di trasporto, condividendo lo stesso veicolo.

2. Il servizio è attivabile a partire da un numero di utenti non inferiore a tre ed è fruibile in qualunque luogo del territorio di ciascun Comune dell'Area Metropolitana.

Viene attivato quando su una medesima direttrice vengono accolti più passeggeri a bordo con le seguenti modalità di esecuzione del servizio:

- un unico luogo di partenza e destinazione;
- un unico luogo di partenza e di destinazioni su un percorso compatibile;
- diversi luoghi di partenza e unica destinazione;
- diversi luoghi di partenza e diverse destinazioni su un percorso compatibile.

3. La tariffa del servizio collettivo è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre parti uguali ed aggiungendo al quoziente così risultante una maggiorazione da stabilirsi periodicamente, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria ogni qualvolta si prevedono gli adeguamenti tariffari. Tale tariffa, così scomposta, è inserita e visualizzata nel tassametro per la sua lettura immediata. Ad ogni variazione della tariffa ordinaria consegue automaticamente la variazione della tariffa collettiva.

4. I supplementi per il servizio notturno e festivo sono anch'essi frazionati in tre parti uguali e possono essere richiesti solo se il trasporto è effettuato fino ad un massimo di quattro utenti.

5. Qualora il numero di passeggeri sia superiore a quattro, i supplementi menzionati non possono essere richiesti, risultando compresi nella tariffa.

ART. 35
CRONOTACHIGRAFO E TASSAMETRO

1. Il tassametro obbligatorio nel servizio taxi deve mantenere in memoria per un periodo non inferiore a 20 giorni i dati inerenti le attività di gestione del servizio (data e ora di inizio corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, costo totale corsa con supplementi, tempi di attesa dell'utenza). Gli stessi dati devono essere trasmessi, per il tramite dei Comuni, alla Città Metropolitana di Palermo per procedere alle opportune verifiche ed analisi.
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel Regolamento C.E.E. n. 3821/85 e nei casi previsti dal Regolamento stesso.
3. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario (per esempio bagagli) è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi, chiaramente leggibili, posti sul cruscotto dell'autovettura.
4. Eventuali guasti a tassametri o contachilometri devono essere immediatamente riparati. Il conducente deve, pertanto, sospendere il servizio e provvedere alla riparazione. Nel caso in cui il guasto avvenga immediatamente prima della corsa è obbligatorio informare il cliente e l'ufficio di Polizia Municipale competente, nonché esporre un cartellino con la scritta "GUASTO".
5. Qualora il guasto si verifichi mentre l'autoveicolo è noleggiato, il conducente dovrà portare a destinazione il passeggero, riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.
6. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per quello extraurbano;
 - b) indicare l'importo in euro;
 - c) i supplementi notturni e festivi devono inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, rispettivamente tra le ore 22,00 e le ore 6,00 e tra le ore 6,00 e le ore 22,00 delle giornate festive;
 - d) non cumulare i supplementi di cui al punto c.
7. Non è consentito tenere in esercizio tassametri con caratteristiche diverse da quelle di cui sopra, ovvero non piombati, alterati o guasti.
8. Tutti gli interventi sul tassametro vanno eseguiti dal personale del Comune che ha rilasciato la licenza all'uopo preposto.

Capo VI
Programmazione del servizio
ART. 36
SVILUPPO ORDINATO DEL SETTORE

1. Al fine di assicurare uno sviluppo ordinato del settore, la Città Metropolitana, a seguito dello studio previsto al paragrafo 1 delle Linee guida dell'ART, compatibilmente con le effettive esigenze del proprio contesto socio-economico, nel rispetto delle leggi che regolano la materia, considerata la situazione esistente alla data dell'entrata in vigore della legge, sentiti i Comuni facenti parte dell'Area metropolitana, le associazioni di categoria a livello provinciale e acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, può presentare ai Comuni dell'Area metropolitana proposte per lo sviluppo e/o la regolamentazione del settore.

ART. 37
NUMERO DI AUTORIZZAZIONI

1. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni rilasciabili nell'ambito dell'Area Metropolitana, per ogni Comune interessato, è proporzionale al numero di abitanti, integrato da correttivi numerici variabili in funzione delle esigenze specifiche e dell'incidenza dei flussi turistici stanziali e stagionali. Ai sensi dell'art. 3, c. 12 del D.L. 104/2023 viene previsto in deroga al divieto di cumulo di cui all'art. 8, c. 2 secondo periodo, della L. n. 21/1992, la possibilità di rilasciare licenze aggiuntive per fronteggiare situazioni di *"straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di*



presenze turistiche". L'istituto è utilizzabile per un periodo di tempo limitato (dodici mesi) prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del Servizio ai soggetti già titolari di licenza, che possono valorizzarle affidandole a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della L. 21/1992, oppure gestendola in proprio, anche secondo le modalità previste dall'art. 10 della L. 21/92 per la sostituzione alla guida. Nel caso in cui si rilevi una carenza strutturale di licenze taxi, anche qualora si verifichi per un limitato periodo dell'anno, connessa ad esempio a incrementi dell'utenza riconducibili a flussi turistici "standard" che rientrano nelle medie storiche, i Comuni, previa richiesta alla Città Metropolitana, possono attivare le procedure ordinarie per il rilascio di nuove licenze con validità illimitata, eventualmente modulandone il periodo di attivazione annuale sulla base dei principi di cui all'art. 37, comma 2, lettera m) del decreto-legge n. 201/2011 e delle Linee guida approvate dall'Autorità, cui andrà richiesto il parere preventivo previsto da tale norma.

2. In ogni Comune dell'Area Metropolitana che non sia provvisto di servizio ausiliario di trasporto pubblico (taxi o n.c.c.), tenendo conto dello studio previsto al par. I delle Linee guida ART, può essere indetto il concorso per il rilascio di una licenza o di una autorizzazione subito dopo l'approvazione del presente Regolamento, a prescindere dai parametri di cui al punto precedente. Gli esiti dell'istruttoria, che deve essere condotta dai Comuni interessati, eventualmente in forma semplificata per quelli con limitata consistenza demografica (cfr. punto 3 delle Linee guida dell'ART), vengano sottoposti alla valutazione della Città Metropolitana, che dovrà procedere, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. m), del decreto-legge n. 201/2011, alla richiesta di parere all'Autorità, prima dell'emanazione del bando comunale per l'assegnazione di una licenza taxi.
3. Tutte le licenze e le autorizzazioni già operanti nell'ambito territoriale dell'Area Metropolitana alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono confermate.
4. Secondo quanto previsto dal D.L. 104/2023 ss.mm.ii. il Comune di Palermo e il Comune di Cinisi, al fine di coprire le esigenze di mobilità sul proprio territorio, possono emanare bandi straordinari per un numero di licenze congruo ed entro il limite del 20% di quelle già rilasciate.

ART. 38

AREE DI STAZIONAMENTO

1. I Comuni dell'Area Metropolitana, ognuno per la propria competenza territoriale e sulla base dei criteri generali formulati dalla commissione consultiva di cui all'art. 15, nelle more delle risultanze degli studi previsti al paragrafo I delle Linee guida dell'ART, individuano le aree di stazionamento in cui le autovetture adibite al trasporto pubblico non di linea debbono sostare in attesa della richiesta del servizio. Inoltre essi determinano il numero complessivo degli stalli, nonché il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento, con la possibilità di riservare una limitata percentuale di stalli ai titolari di licenza rilasciata da altri Comuni dell'Area metropolitana, avendo comunque cura in tal caso di garantire un' adeguata copertura del servizio.
2. Ogni area di stazionamento è delimitata da apposita segnaletica orizzontale e verticale ed è dotata di idonei sistemi di sicurezza e degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio.
3. Con apposita e motivata ordinanza comunale (feste, concorsi, gare, ecc.), in deroga ai regolamenti comunali, il numero degli autoveicoli sostanti può essere limitato o incrementato, nonché possono essere fissati altrove i luoghi di stazionamento. Le modifiche apportate con l'ordinanza devono essere comunque comunicate, per conoscenza, alla Città Metropolitana di Palermo.
4. In caso di necessità legate all'ordine pubblico o alla viabilità, gli incaricati preposti alla sorveglianza del servizio possono disporre lo spostamento temporaneo delle autovetture in aree limitrofe, limitare il numero delle auto sostanti, vietare la sosta in una o più aree e disporre la presenza di un certo numero di autovetture a qualsiasi ora in un determinato luogo.

ART. 39

TURNI DI SERVIZIO

1. I turni di servizio degli autoveicoli e degli autisti sono determinati mediante accordi con le organizzazioni di categoria. Gli accordi sono esecutivi soltanto dopo la formale approvazione del



Comune che ha rilasciato la licenza. Nelle more delle risultanze degli studi previsti al paragrafo I delle Linee guida dell'ART, i criteri per la formazione dei turni di servizio da applicarsi uniformemente su tutta l'Area Metropolitana di Palermo sono stabiliti con atto della Città Metropolitana di Palermo di concerto con le Amministrazioni comunali.

2. Il servizio, sia diurno che notturno, deve essere espletato, senza interruzione, dallo stesso conducente che lo ha avviato.

ART. 40 **FUORI-TURNO**

1. Gli autoveicoli sono considerati fuori-turno quando:
 - a) sia scaduto il tempo del turno di servizio;
 - b) avvengano guasti all'autoveicolo;
 - c) il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente.
2. Gli autoveicoli fuori-turno devono essere riportati immediatamente in rimessa, avendo cura di coprire il tassametro con una foderina scura recante la scritta "FUORI SERVIZIO" o attivando il medesimo messaggio su apposito pannello elettronico o con tabella esposta in modo ben visibile dall'esterno dell'autovettura nella direzione di marcia.
3. Si fa eccezione ai precedenti punti per le corse che si prolungano oltre il turno di servizio purché, in caso di controllo, si possa evincere dal tassametro che l'ingaggio è avvenuto durante l'orario del turno di servizio.
4. Gli autoveicoli fuori-turno non possono fare alcuna corsa, esclusi i casi di richieste provenienti da agenti della forza pubblica o per il trasporto di persone ferite o colte da maleore per la strada.
5. Le uscite fuori-turno degli autoveicoli per lavori di rimessa possono effettuarsi senza alcuna autorizzazione, purché non si trasportino persone e sia ben visibile la scritta "FUORI SERVIZIO" esposta nei modi di cui al precedente punto 2.
6. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati.
7. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. È obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro.
8. Il periodo di riposo non può comunque essere inferiore a sei ore.
9. È consentito, al termine del turno, il prolungamento dell'orario per chi si trovi, secondo l'ordine di arrivo, ad occupare le seguenti posizioni:
 - a) primo, in tutti i posteggi dell'Area Metropolitana;
 - b) fino al terzo, nei posteggi più importanti appositamente specificati al momento della programmazione della turnazione.
10. All'inizio del servizio è consentito caricare l'utenza fino a dieci minuti prima dell'orario, a condizione che il posteggio sia privo di altri taxi. Altresì è consentito restare in attesa ma in coda al posteggio e dando sempre la precedenza ai tassisti in servizio.
11. Il tassista deve esporre in maniera visibile dall'esterno dell'autovettura la scheda mensile (o appositi bollini) rilasciata dal Comune che ha concesso la licenza, sulla quale devono essere riportati:
 - a) il turno del servizio;
 - b) l'orario di servizio della giornata.

Capo VII **Vigilanza del servizio**

ART. 41 **VIGILANZA, MONITORAGGIO E CONTROLLO**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché agli agenti della polizia provinciale.
2. L'ufficio preposto della Città Metropolitana di Palermo può effettuare controlli sull'osservanza delle norme del presente Regolamento, promuovere inchieste d'ufficio o su reclamo di terzi, accertare la

violazione ed instaurare i procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni. In tali circostanze, l'ufficio provvede a redigere apposito verbale e ad inoltrarlo agli organi eventualmente competenti.

3. La Città Metropolitana di Palermo nelle more delle risultanze degli studi previsti al paragrafo I delle Linee guida dell'ART, prescrive un sistema di monitoraggio periodico e sistematico dei dati di domanda e di offerta, che risulti adeguato rispetto alle caratteristiche dei servizi interessati e del bacino di riferimento, nonché strutturato in modo di rilevare almeno le richieste di servizio inevase ed i tempi di attesa per gli utenti in diverse ore del giorno, in diversi giorni della settimana e periodi dell'anno. I dati sulla domanda e l'offerta potranno essere acquisiti attraverso eventuale numero unico, e/o da tassametro, e/o presso eventuali gestori di sistemi di intermediazione tra domanda e offerta di servizio taxi (cooperative e/o Consorzi radio taxi) anche a mezzo piattaforme tecnologiche, e/o mediante verifiche presso gli stazionamenti.
4. I dati della domanda e dell'offerta in capo ai soggetti detentori ivi compresi i gestori dei sistemi tecnologici di intermediazione di servizio taxi, devono essere obbligatoriamente trasmessi, con cadenza annuale per il tramite dei Comuni alla Città Metropolitana di Palermo, l'inottemperanza di tale obbligo determina l'irrogazione di sanzioni.
5. Gli esiti del monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo costituiscono elementi fondamentali sui quali basare le valutazioni.
6. Il sistema di monitoraggio viene esteso anche ai controlli sulla corretta applicazione del sistema tariffario vigente, sul regolare funzionamento del tassametro e sull'adeguata esposizione del tariffario a bordo, da parte dei tassisti. A tal proposito, il tassametro deve mantenere in memoria, per almeno 20 (venti) giorni così come riportato al c. 1 dell'art. 34 i dati inerenti alle attività di gestione del servizio (data e ora di inizio corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, costo totale corsa con supplementi) anche al fine di agevolare i controlli e le verifiche da parte degli Enti sul rispetto delle norme Regolamentari a seguito di eventuali contestazioni o segnalazioni da parte degli utenti del servizio

Ai fini del miglioramento del servizio, potranno essere programmate indagini di *Customer Satisfaction* rivolta agli utenti allo scopo di misurare la qualità percepita. Con atto specifico, inoltre, la Città Metropolitana di Palermo adotta una carta della qualità del servizio taxi nell'ambito della quale sono pubblicizzati degli standard di qualità misurabili riguardanti sia i veicoli che i conducenti e i livelli dei relativi indicatori raggiunti, rilevati periodicamente dalla Città Metropolitana di Palermo anche mediante le indagini di Customer Satisfaction sopra menzionati.

ART. 42 **SANZIONI**

1. Le violazioni al presente Regolamento, rilevate dalle Autorità di cui all'Art. 40 c. 1 dello stesso, sono punite con sanzioni amministrative – quali sospensione e revoca della licenza – e pecuniarie, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, dall'articolo 10 comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dagli artt. 85 e 86 del D. lgs. N. 285 del 30/04/92 e ss. mm. e ii.;
2. Le sanzioni pecuniarie, accertate e irrogate dagli Organi di cui al precedente comma, vengono trasmesse al Comune dell'Area Metropolitana che ha rilasciato la licenza, che ne dà immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo e variano da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per le violazioni relative a:
 - a) articolo 11 (Capo II): sostanzziata mancanza, a bordo del mezzo, del certificato di iscrizione al ruolo;
 - b) articolo 12 (Capo II): idoneità dei mezzi di servizio;
 - c) articolo 10 (Capo II): mancato rispetto dell'obbligo di vidimazione annuale;
 - d) articolo 22 (Capo V): acquisizione della corsa;
 - e) articolo 23 (Capo V): comportamento durante il servizio;
 - f) articolo 34 (Capo V): corretto uso del tassametro.
3. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia

possibile, notificato entro 90 giorni.

4. Qualora il trasgressore non provveda al pagamento può, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica, far pervenire all'autorità competente a decidere scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito.
5. Per coloro che nell'arco di 2 anni incorrono per 2 volte nelle irregolarità di cui al comma 2, la sanzione pecuniaria è stabilita in € 500,00. L'Organo accertante, ai fini dell'annotazione della recidiva, trasmetterà copia del verbale di contestazione all'Ufficio preposto della Città Metropolitana di Palermo.

Capo VIII

Disposizioni finali

ART. 43

INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. In un'area dedicata del sito web istituzionale della Città Metropolitana di Palermo sono pubblicate le informazioni sull'assetto organizzativo del servizio, all'interno di diverse sezioni riguardanti, rispettivamente l'interazione tra l'amministrazione ed i tassisti e il rapporto con l'utenza. Nella sezione per l'utenza devono essere riportati il presente Regolamento e il tariffario vigenti, oltre alle informazioni necessarie per l'invio dei reclami.

ART. 44

ADEGUAMENTO A LEGGI E NORME

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si richiama alle vigenti norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Siciliana o regolamenti comunali non in contrasto con il presente Regolamento della Città Metropolitana e ad eventuali provvedimenti delle Autorità Amministrative comunali della Città Metropolitana di Palermo.